

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 366)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(COPPO)

di concerto col **Ministro dei Lavori Pubblici**

GULLOTTI)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(FERRI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1972

Modifiche all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415,
sull'impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato

ONOREVOLI SENATORI,

1. — Le disposizioni attualmente in vigore in materia di impianti e di esercizio degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, contenute nella legge n. 1415, del 24 ottobre 1942, stabiliscono, all'articolo 6, che il collaudo e le ispezioni periodiche di detti impianti debbano essere effettuati da ingegneri muniti di diploma di laurea; demandano l'esercizio di detti compiti agli ingegneri dei Provveditorati alle opere pubbliche del Dicastero dei lavori pubblici che ha a sua volta la facoltà di autorizzare l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) ad eseguire mediante propri ingegneri, i compiti tecnici in questione; all'Ispettorato del lavoro sono riservati, in

base alla stessa norma, il collaudo e le ispezioni periodiche degli ascensori e dei montacarichi installati negli stabilimenti industriali e nelle aziende agricole; alle altre Amministrazioni dello Stato, infine, che abbiano propri ruoli di ingegneri è riservata la possibilità di eseguire i controlli predetti presso gli impianti di rispettiva pertinenza.

Quanto sopra costituisce la situazione legislativa in atto sussistente per ciò che si riferisce al sistema delle competenze e dei controlli, previsti nei confronti degli impianti in questione.

2. — In seguito al delinearsi di sempre più avvertite esigenze di ordine funzionale che impongono l'introduzione di criteri di razionalizzazione nell'impiego del personale

tecnico in vista di perseguire la migliore efficienza ed economicità nelle attività esplicate, nonchè in connessione allo sviluppo notevole avutosi nelle installazioni degli impianti di che trattasi si è ravvisata — da parte delle Amministrazioni dello Stato, ossia i Dicasteri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato — la possibilità di affidare le ispezioni periodiche suddette a personale tecnico diplomato, anzichè esclusivamente ad ingegneri. Siffatto orientamento postula naturalmente la risoluzione del quesito sulla possibilità di differenziare, quanto a capacità professionale richiesta per la loro esecuzione, i controlli dalla legge considerati. A ciò è sembrato possibile rispondere affermativamente per la considerazione fondata sul sistema di controllo prescritto che si articola su due piani di livello tecnico ben distinto: il primo — collaudo di primo impianto — richiede certamente impegno e valutazioni particolarmente qualificate, che si estendono all'esame critico, nel merito, del pre-progetto, progetto esecutivo ed installazione dell'impianto; il secondo — verifica periodica — consiste in una comparazione tecnica tra i dati e le caratteristiche accertate nella prima fase e quelle rilevate al momento dell'ispezione. Orbene, è chiaro che l'esecuzione del collaudo di primo impianto, nonchè i presupposti, possono essere valutati da personale che abbia capacità tecnico-professionali reperibile a livello degli ingegneri; mentre si può ragionevolmente pensare di affidare le ispezioni periodiche previste a personale tecnico di livello inferiore, che abbia acquisito, attraverso i nor-

mali studi per il conseguimento dei titoli di studio di abilitazione, a perito industriale, elettrotecnico o meccanico, il bagaglio tecnico-scientifico di conoscenze appropriate per l'esecuzione di detti compiti completato da un accertamento della competenza specifica da effettuarsi da parte di apposita Commissione.

3. — Per conseguire l'obiettivo suddetto, considerata la natura della norma che si intende modificare onde estendere il riconoscimento giuridico delle capacità professionali a svolgere i compiti indicati, al personale munito di diploma tecnico, è stato predisposto l'allegato disegno di legge. Esso consiste in un solo articolo, sostitutivo della precitata disposizione contenuta nell'articolo 6, con il quale, ferme restando le attribuzioni e le competenze delle Amministrazioni dello Stato come in atto sussistenti nella materia specifica in discussione, si prevede la possibilità per le medesime Amministrazioni, nonchè per l'ENPI — nell'ambito dell'autorizzazione concessagli dal Dicastero dei lavori pubblici — di fare ricorso a personale tecnico munito di diploma di abilitazione a perito industriale limitatamente all'esecuzione delle ispezioni periodiche degli ascensori e montacarichi in servizio privato. La modifica che si propone col disegno di legge allegato quindi esclude la possibilità di impiegare detto personale tecnico diplomato nella esecuzione del collaudo di primo impianto degli ascensori e dei montacarichi.

Il presente disegno di legge, decaduto per la fine della V legislatura, viene ora ripresentato nel medesimo testo (Stampato Camera n. 3494 - V leg.) approvato dal Senato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, riguardante l'impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato, è così modificato:

« Il collaudo di primo impianto degli ascensori e dei montacarichi e le ispezioni periodiche debbono di regola essere eseguiti da funzionari del Corpo del Genio civile forniti di laurea in ingegneria, designati di volta in volta dal competente Provveditore alle opere pubbliche.

Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici può autorizzare l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni ad eseguire, per tutto il territorio dello Stato o per una parte di tale territorio, a mezzo di ingegneri forniti di laurea, dipendenti dall'Ente medesimo e scelti da apposito elenco, annualmente approvato dal detto Ministero, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi, esclusi quelli delle Amministrazioni statali, degli stabilimenti industriali e delle aziende agricole.

La vigilanza sul servizio di cui al precedente comma è esercitata dal Ministero dei lavori pubblici.

Spetta esclusivamente all'Ispettorato del lavoro di eseguire a mezzo degli ispettori dipendenti forniti di laurea in ingegneria visite ed ispezioni agli ascensori ed ai montacarichi degli stabilimenti industriali ed a quelli delle aziende agricole.

Per gli ascensori ed i montacarichi delle Amministrazioni statali provvedono di regola al collaudo e alle ispezioni gli ingegneri del Corpo del Genio civile.

Le Amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri provvedono direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli.

In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, le ispezioni periodiche degli ascensori e montacarichi di cui alla presente legge, esclusi i collaudi di primo impianto, possono essere eseguite da personale tecnico, munito di diploma e di abilitazione a perito industriale, elettrotecnico o meccanico, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato competenti, ovvero dipendente dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni ».